

DIRITTO DELL'ECONOMIA ■ Prime pronunce dei tribunali di merito dopo la riforma societaria

Per la Srl regole su misura

La responsabilità degli amministratori non può essere basata sull'articolo 2409 del Codice civile

ROMA ■ La denuncia al tribunale in caso di fondato sospetto di gravi irregolarità, prevista dall'articolo 2409 del Codice civile, non si applica alle Srl, nonostante l'articolo 2477 (il quale dispone che il collegio sindacale della Srl è regolato dalle stesse norme che disciplinano il collegio sindacale della Spa).

Questa importante affermazione è contenuta in un finora inedito decreto del Tribunale di Monza del 9 marzo scorso, emesso in sede di reclamo avverso un decreto di inammissibilità di un ricorso proposto ai sensi dell'articolo 2409 da un custode giudiziario di quote di Srl nei confronti degli amministratori e dei sindaci della società medesima.

La controversia applicabilità del 2409 alle Srl. L'affermazione del Tribunale di Monza è assai rilevante sotto vari aspetti. Il punto principale, dopo la riforma del diritto societario, sul quale del resto il decreto costituisce la prima ufficiale presa di posizione, riguarda la mancanza, da parte della nuova disciplina della Srl, del richiamo alla procedura descritta dall'articolo 2409 (richiamo che, viceversa, sussisteva nel

Difficile imitare le caratteristiche della Spa

ROMA ■ Il decreto del Tribunale di Monza è importante anche sotto un aspetto più generale. Tra gli obiettivi proclamati, infatti, la riforma del diritto societario aveva quello di fare in modo che si interponesse l'abitudine, praticata nel precedente ordinamento, di andare a "pescare", dall'alveo della disciplina della Spa, tutte quelle regole di cui si avesse bisogno per normare la vita della Srl dove la legge, direttamente o indirettamente, non provvedesse in modo specifico.

Abitudini che era suffragata dall'idea secondo cui la Srl era una specie di "spababy", di sorella minore della società azionaria, le cui regole dovevano applicarsi alla Srl tutte le volte (ed erano tantissime, visto il numero assai ridotto di artico-

li dedicati alla Srl nel vecchio Codice) che il legislatore non avesse disposto una specifica disciplina.

Ora, i mutamenti di abitudine sono fastidiosi e difficoltosi ed è indubbiamente difficile ragionare oggi con una mentalità diversa rispetto al passato, anche perché la ricerca delle regole occorrenti nella disciplina della Spa era un esercizio assai facile rispetto a quello che vi è da fare oggi, se della disciplina della Spa non ci si può più avvalere con così grande facilità.

L'intelaiatura della Spa è designata infatti nel nuovo Codice per servire a quelle società, di medio-grandi dimensioni, che hanno caratteristiche "infungibili", le cui partecipazioni sono tendenzialmente

destinate a circolare e ad essere negoziate nel mercato del capitale di rischio, cui la Spa si rivolge per acquisire risorse.

Mentre il vestito della Srl è stato ideato per rivestire quelle situazioni imprenditoriali medio/piccole, in cui il capitale sociale tendenzialmente non circola, i soci sono pochi e spesso partecipi della gestione, e il livello della proprietà e della gestione sostanzialmente coincidono (e si confondono).

Prevedere, quindi, di seguire ancor oggi le vecchie abitudini, acriticamente prelevando per la Srl la disciplina che la legge dispone in tema di Spa, è un tragico che, alla luce della riforma, non può più essere francamente percorso.

A.B.U.

altro, scoperto il campo dalla praticabilità di efficaci rimedi alternativi. Il legislatore della riforma, infatti, non solo ha previsto un ampio potere di ispezione in capo al singolo socio ma ha anche disposto che qualsiasi socio possa esprire l'azione sociale di responsabilità verso gli amministratori. Sotto il primo profilo, il nuovo articolo 2476, comma 2, prevede che i soci non amministratori hanno il diritto (sia o meno nominato un collegio sindacale, facoltativo o obbligatorio): a) di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali; b) di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

La "invasione di campo" che la riforma consente al socio è dunque enorme: prima il potere ispettivo del socio doveva limitarsi alla contabilità, ora invece si spazia dai libri sociali alle fatture, senza alcun limite che non sia quello del concetto di «documento relativo all'am-



Il Tribunale di Monza (Fotogramma)

Le massime

Fallimento

Se paga un terzo non c'è revocatoria

Il pagamento effettuato da un terzo, a tacitazione di un debito dell'imprenditore poi dichiarato fallito, è assoggettabile a revocatoria, ai sensi dell'articolo 67 della Legge fallimentare, solo se detto terzo abbia impiegato denaro del fallito stesso, ovvero, utilizzando somme proprie, le abbia successivamente recuperate, in via di rivalsa,



prima dell'apertura della procedura concorsuale. In assenza di una delle indicate situazioni, il pagamento medesimo è da considerarsi come un atto neutro per la massa, e in quanto tale idoneo ad incidere sulla «par condicio creditorum» conferendo al solvens semplicemente la facoltà di insinuarsi al passivo per un ammontare

corrispondente. Al solvens, inoltre, sarà riconosciuta l'identica posizione del credito soddisfatto.

Sezione I, sentenza 8 luglio 2004, n. 12554

Responsabilità civile

Danni alla scuola «doppio» colpevole

La possibile responsabilità dei genitori degli alunni della scuola prevista dall'articolo 2048 del Codice civile per i danni arrecati all'edificio scolastico non esclude la responsabilità (quanto meno concorrente) del soggetto che abbia la detenzione (a qualunque titolo) dell'immobile altrui



e che è tenuto a conservarlo (per restituirlo al proprietario) con la diligenza del «buon padre di famiglia» che incombe su ogni debitore. Tale responsabilità del detentore lo rende obbligato verso il proprietario dell'immobile a risarcirli dei danni che l'immobile abbia subito per effetto di una detenzione

senza la dovuta diligenza. L'obbligazione risarcitoria del detentore, pure se solidale con quella di altri responsabili del danno, ha per contenuto l'intero danno subito dal proprietario dell'immobile, per il disposto dell'articolo 2055, applicabile anche nel caso in cui i più autori del danno rispondano per titoli diversi.

Sezione III, sentenza 14 luglio 2004, n. 13082

A CURA DI MARIO PISELLI

diritto preventivo).

Si è trattato di una precisa scelta in questa direzione oppure della conseguenza di un' involontaria lacuna, colmabile in via analogica? Quest'ultima tesi viene supportata con la considerazione secondo cui la riforma conterrebbe un appiglio testuale all'applicabilità, anche nel mondo della Srl, della denuncia ai sensi dell'articolo

2409: invero, quando l'articolo 2477 si occupa dell'obbligatorietà del collegio sindacale nella Srl, effettua un pedissequo richiamo alla nuova disciplina dettata in tema di collegio sindacale della Spa. Tra i poteri del collegio sindacale della Spa rientra anche quello di proporre la denuncia di gravi irregolarità ai sensi dell'articolo 2409. Se è vero perciò che il collegio sinda-

cale della Spa può agire ai sensi dell'articolo 2409, allora anche ai sindaci di Srl dovrebbe competere il medesimo potere (ad essi applicandosi la disciplina dei sindaci di Spa). Il che confermerebbe la non estraneità dell'azione ai sensi dell'articolo 2409 al mondo della Srl e quindi la sua applicabilità analogica. Ma la riforma a gran voce (e il decreto di Monza ne è un

perfetto esemplare) è venuta ad affermare che il legislatore del 2003 ha voluto distinguere il mondo della Spa da quello della Srl (si veda il box).

Le «gravi irregolarità» nella Srl. Se nell'ordinamento preventivo anche nella Srl poteva essere praticata l'azione per gravi irregolarità, la mancata riproposizione nella nuova Srl di questo strumento non lascia, pe-

rima della sentenza di Latina, il contrasto tra clausole statutarie prevenienti e nuove norme inderogabili determina la nullità delle prime fin dal 1° gennaio 2004.

Ma la sentenza di Latina merita di essere segnalata anche sotto il profilo dei tempi per giungere ad una decisione di merito. La sentenza, infatti, è stata pronunciata con il rito abbreviato introdotto dall'articolo 24 del Dlgs 5/2003, ed è stata emessa dopo meno di tre mesi dall'introduzione del giudizio, prova che anche in Italia una giustizia efficace è possibile.

RODOLFO MAZZEI

Nulle dal 1° gennaio le clausole compromissorie difformi da norme inderogabili

Nuovo processo senza proroghe

ROMA ■ Le clausole compromissorie difformi rispetto alle nuove norme inderogabili in materia di arbitrato societario sono nulle sin dal 1° gennaio 2004. Il titolo V del Dlgs 5/2003 (disciplina del processo societario), introduce nel nostro ordinamento il cosiddetto «arbitrato societario», destinato a risolvere le controversie tra soci, ovvero tra soci e società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili afferenti al rapporto sociale. Si tratta di una disciplina speciale, che prevede norme in parte diverse da quelle sull'arbitrato di diritto comune.

In particolare, il meccanismo (e il

potere) di nomina degli arbitri richiede, a pena di nullità della clausola compromissoria, che detto potere di nomina sia attribuito «a soggetto estraneo alla società» (mentre la disciplina comune demanda le modalità di nomina degli arbitri al volere delle parti, che normalmente si riservano il relativo potere).

Ciò pone il delicato problema della sorte delle clausole compromissorie

«di diritto comune» (cioè redatte ai sensi dell'articolo 806 e seguenti del Codice di procedura civile) contenute negli statuti di società già costituite e operanti alla data del 1° gennaio 2004 (data di entrata in vigore del Dlgs 5/2003). Il problema è stato finora liquidato dai primi commentatori riconducendo alla disciplina transitoria di cui all'articolo 223 bis delle Disposizioni di attuazione e

transitorie del Codice civile. Questa norma prevede, tra l'altro, al 5° comma, l'«ultrattività», sino al 30 settembre 2004, delle prevenienti clausole statutarie «anche se non sono conformi alle disposizioni inderogabili del presente decreto».

Tuttavia la questione ha formato oggetto di una recentissima sentenza del Tribunale di Latina (sentenza n. 1917 del 22 giugno 2004) che ha

ritenuto l'ultrattività delle clausole statutarie prevenienti e difformi rispetto alle nuove norme inderogabili, connessa esclusivamente alle ipotesi di contrasto con le norme inderogabili contenute nel Dlgs 6/2003 (nuova disciplina sostanziale in materia societaria) e non anche con le disposizioni inderogabili introdotte dal Dlgs 5/2003 (disciplina del processo societario). In quest'ultimo ca-

so ad avviso del Tribunale di Latina, il contrasto tra clausole statutarie prevenienti e nuove norme inderogabili determina la nullità delle prime fin dal 1° gennaio 2004.

Ma la sentenza di Latina merita di essere segnalata anche sotto il profilo dei tempi per giungere ad una decisione di merito. La sentenza, infatti, è stata pronunciata con il rito abbreviato introdotto dall'articolo 24 del Dlgs 5/2003, ed è stata emessa dopo meno di tre mesi dall'introduzione del giudizio, prova che anche in Italia una giustizia efficace è possibile.

RODOLFO MAZZEI

CASSAZIONE PENALE ■ Parola alle Sezioni unite

Indagini contro ignoti, rebus sulla riapertura

ROMA ■ È nelle mani delle sezioni unite la sorte dei processi rescusati dai pentiti che, con le loro dichiarazioni, riaprono casi, contro ignoti, già archiviati. A chiamare in causa i piani alti della Cassazione è la V sezione penale (ordinanza n. 32443 del 26 luglio 2004) che ha registrato un forte contrasto sulla necessità che il Pm richieda al Gip l'autorizzazione a riaprire le indagini.

Nel caso esaminato il difensore dell'imputato aveva obiettato che il Pm avrebbe dovuto farsi autorizzare dal Gip a riaprire le indagini come impone l'articolo 414 del Codice di

procedura penale. La norma stabilisce, infatti, che il Pm, dopo l'archiviazione, possa procedere a nuova iscrizione delle notizie di reato, con l'eventuale indicazione del nome dell'indagato, solo se il Gip, con decreto motivato, autorizza la riapertura delle indagini. Ma questa disposizione,

si chiedono i giudici della V sezione penale, è applicabile anche alle archiviazioni dei reati commessi da ignoti?

L'articolo 415, relativo ai reati commessi da persone ignote, precisa che si debbono osservare, «in quanto applicabili», le altre disposizioni dell'intero «titolo» sulla chiusura delle indagini preliminari che comprende anche l'articolo 414.

Secondo un orientamento più letterale, la risposta sarebbe scritta proprio nelle norme e la conferma arriva dalla stessa Cassazione che,

È controversa la necessità di autorizzazione

con una sentenza della VI sezione (n. 1295 del 2003), ha ribadito il principio in base al quale il richiamo, nell'articolo 415, delle norme dettate per le indagini nei confronti delle persone note, estende a quelle a carico di ignoti l'articolo 414. Pertanto, conclude la decisione del 2003, quando si presenta la necessità di nuove investigazioni, il Pm deve richiedere al Gip l'autorizzazione alla riapertura.

Ma più o meno nello stesso tempo in cui la VI penale ha consacrato la lettura formale del codice, altri collegi della Cassazione hanno preso direzioni meno rigide. In particolare, la I sezione, con tre distinte pronunce (17900/02, 11997/03 e 19892/03) che capovolgono l'interpretazione precedente, ha precisato che il regime autorizzatorio prescritto dall'articolo 414 è «diretto a garantire solo la posizione della persona già individuata e sottoposta alle indagini» e pertanto nel procedimento contro ignoti non è richiesto, dopo l'archiviazione, il sì del Gip alla riapertura delle indagini.

Preso atto degli opposti orientamenti altro non resta che attendere il giudizio delle Sezioni unite. Se a prevalere sarà infatti l'interpretazione più rigorosa, il futuro dei giudizi viziati dall'assenza di autorizzazione è segnato; se invece l'ago della bilancia punterà dalla parte di lettere più sostanziali e meno formali, qualche procura tirerà un respiro di sollievo.

ANDREA MARIA CANDIDI

F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. E MILAN A.C. S.P.A.
Via Piccolomini n. 5 - Milano - Tel. 0248798265 - Fax 0248798246

ESTRATTO DEL BANDO DI PUBBLICO INCANTO PER L'ASSEGNAZIONE DELL'APPALTO AVENTE AD OGGETTO ATTIVITÀ MISTE DI POSA IN OPERA DI MATERIALI ED APPARATI, DI PROPRIETÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE, E DI FORNITURA IN OPERA DI MATERIALI E SISTEMI, PROVVISI DAL APPALTATORE, NECESSARI PER REALIZZARE UN IMPIANTO INTEGRATO DI SICUREZZA, NELLO STADIO "G. MEAZZA" DI MILANO, COMPOSTO DA SISTEMI DI CONTROLLO TELEVISIVO A CIRCUITO CHIUSO, ANTINTRUSIONE, CONTROLLO ACCESSI E RIVELAZIONE FUMI. Rif. Appalto 1/2004.

Importo complessivo dell'Appalto: € 687.482,07 (seicentottantasettemilaquattrocentottantadue/07)

Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 42.237,84 (quarantaduemiladuecentotrentasette/84)

di cui costi interni 30.987,84 (trentamilaquattrocentotrentasette/84) e costi esterni 11.250,00 (undicimilaquattrocentotrentasette/84)

Opere Prevalenti
Lavorazione Impianti Tecnologici
Categoria OG11
Classifica III

Importo 645.244,23.

Al concorrente è richiesto obbligatoriamente il possesso dell'attestazione SOA relativa alla Categoria OG11 con Classifica III.

Modalità di determinazione del corrispettivo

Il corpo, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 19 comma 4 e 21 comma 1 lettera b) della Legge 109/94 e successive modificazioni.

Termini di esecuzione
Giorni 150 (centocinquanta) decorrenti dalla data di consegna dei lavori, come da cronoprogramma.

Bando Integrato
<http://www.regione.lombardia.it> (servizi - Bandi di gara).
Milano, il 28 luglio 2004.

F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. MILAN A.C. S.P.A.
IL PRESIDENTE UN CONSIGLIERE
Giacinto Facchetti Alfonso Cefaliero
questo avviso è sul sito: <http://sole.ilssole24ore.com/ist/system/legale>

COMUNE DI GARDA (VR)
L.109 - Categoria - Manutenzione

ESTRATTO DEL BANDO DI PUBBLICO INCANTO PER L'ASSEGNAZIONE DELL'APPALTO AVENTE AD OGGETTO ATTIVITÀ MISTE DI POSA IN OPERA DI MATERIALI ED APPARATI, DI PROPRIETÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE, E DI FORNITURA IN OPERA DI MATERIALI E SISTEMI, PROVVISI DAL APPALTATORE, NECESSARI PER REALIZZARE UN IMPIANTO INTEGRATO DI SICUREZZA, NELLO STADIO "G. MEAZZA" DI MILANO, COMPOSTO DA SISTEMI DI CONTROLLO TELEVISIVO A CIRCUITO CHIUSO, ANTINTRUSIONE, CONTROLLO ACCESSI E RIVELAZIONE FUMI. Rif. Appalto 1/2004.

Importo complessivo dell'Appalto: € 687.482,07 (seicentottantasettemilaquattrocentottantadue/07)

Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 42.237,84 (quarantaduemiladuecentotrentasette/84)

di cui costi interni 30.987,84 (trentamilaquattrocentotrentasette/84) e costi esterni 11.250,00 (undicimilaquattrocentotrentasette/84)

Opere Prevalenti
Lavorazione Impianti Tecnologici
Categoria OG11
Classifica III

Importo 645.244,23.

Al concorrente è richiesto obbligatoriamente il possesso dell'attestazione SOA relativa alla Categoria OG11 con Classifica III.

Modalità di determinazione del corrispettivo

Il corpo, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 19 comma 4 e 21 comma 1 lettera b) della Legge 109/94 e successive modificazioni.

Termini di esecuzione
Giorni 150 (centocinquanta) decorrenti dalla data di consegna dei lavori, come da cronoprogramma.

Bando Integrato
<http://www.regione.lombardia.it> (servizi - Bandi di gara).
Milano, il 28 luglio 2004.

F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. MILAN A.C. S.P.A.
IL PRESIDENTE UN CONSIGLIERE
Giacinto Facchetti Alfonso Cefaliero
questo avviso è sul sito: <http://sole.ilssole24ore.com/ist/system/legale>

REGIONE LIGURIA
A.S.L. N. 2 SAVONESE

ESTRATTO BANDO DI GARA

È indetta una procedura ristretta (licitazione privata) per l'affidamento dell'attività di cassa dell'A.S.L. n. 2 Savonese per il periodo di quattro anni eventualmente rinnovabile per uguale periodo.

Valore dei movimenti complessivi annui (riscossioni + pagamenti): Euro 650.000.000,00.

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 23 punto 1 lett. b) del D.Lgs. 157/1995 e s.m.i.

Le domande di partecipazione dovranno essere formulate secondo le modalità precisate nel bando integrale. Copia del testo del bando integrale può essere ritirata presso l'U.O. Provveditorato (Palazzina Vigilia dell'ospedale S. Paolo di Savona, via Genova 30).

Termine di presentazione della domanda di partecipazione: entro le ore 12.00 del 20.09.2004.

Per informazioni rivolgersi tutti i giorni feriali, sabato escluso, ai numeri telefonici:
- 019/8404998 (Responsabile del Procedimento Dott. Fulvio Damonte)
- 019/8405592 (U.O. Gestione Economico Finanziaria)

Data di invio del bando all'Ufficio Pubblicazioni C.E.: 06.08.2004.

IL DIRETTORE GENERALE **Avv. Ubaldo Francassi**

ITALFERR **RFI**

ITALFERR - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Spa - in nome e per conto di RFI - Rete Ferroviaria Italiana

ESTRATTO DI BANDO DI GARA

1) Stazione appaltante: ITALFERR SPA - Via Marsala n° 53/67 - 00185 Roma (telefono n° 06/4975.2705 - fax n° 06/4975.2445) in nome e per conto di RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA.

2) Procedura di aggiudicazione: Licitazione privata ai sensi della L.109/94 e s.m.i.

3) Oggetto dell'appalto: Lavori per l'adeguamento della sagoma a "Gabarit C" della galleria Castellano, comprensivi dell'armamento e delle tecnologie (PA-900).

4) Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Ancona (Regione Marche).

5) Importo complessivo dell'appalto: Euro 29.018.576,04, di cui Euro 389.104,00 per oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso.

6) Categoria lavori: OG4 Euro 25.957.703,73 Cat. Prevalente; OS29 Euro 2.038.298,34; OG3 Euro 743.555,58; OS19 Euro 279.018,39.

7) Termine di esecuzione dei lavori: 572 giorni naturali e consecutivi.

8) Termine ricezione domande partecipazione: ore 17,00 del 20 settembre 2004 presso l'indirizzo di cui sopra.

Le domande dovranno essere corredate dalla documentazione specificata nel Bando Integrato.

Bando inviato a G.U.C.E. in data 30 luglio 2004, a G.U.R.I. in data 3 agosto 2004.

Bando integrale pubblicato su Albo stazione appaltante e su sito Internet: <http://www.italferr.it/gare>.

Il Responsabile
Ing. Raffaele Zurlo

INARCASSA

Dichiarazione dei redditi professionali e dei volumi d'affari per l'anno 2003

Avviso

Gli Ingegneri e gli Architetti titolari di partita IVA, le Società di professionisti e le Società d'Ingegneria entro il 31 agosto 2004 devono presentare ad Inarcassa la dichiarazione obbligatoria dei redditi e dei volumi d'affari riferita all'anno 2003.

I professionisti non iscritti alla Cassa e le Società di Ingegneria devono corrispondere entro la stessa scadenza del 31 agosto il contributo integrativo, pari al 2% del volume di affari.

Attenzione! Da quest'anno la scadenza della dichiarazione telematica per gli utenti di Inarcassa ON line è stabilita al 31 ottobre!

Tutte le informazioni su www.inarcassa.it

NUMERO VERDE BANCAPOPOLARE DI SONDRIO
800248464

Inarcassa - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti

ITALFERR **RFI**

ITALFERR - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Spa - in nome e per conto di RFI - Rete Ferroviaria Italiana

ESTRATTO DI BANDO DI GARA

1) Stazione appaltante: ITALFERR SPA - Via Marsala n° 53/67 - 00185 Roma (telefono n° 06/4975.2705 - fax n° 06/4975.2445) in nome e per conto di RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA.

2) Procedura di aggiudicazione: Licitazione privata ai sensi della L.109/94 e s.m.i.

3) Oggetto dell'appalto: Lavori di completamento delle opere civili per il raddoppio della tratta Spoleto - Campello della linea Orte - Falconara (PA-899).

4) Luogo di esecuzione dei lavori: Provincia di Perugia, Comuni di Spoleto e di Campello sul Clitunno.

5) Importo complessivo dell'appalto: Euro 55.555.879,98, di cui Euro 1.195.000,00 per oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso.

6) Categoria lavori: OG3 Euro 42.888.568,86 Cat. Prevalente; OS21 Euro 6.471.538,17; OS1 Euro 4.277.368,75; OS34 Euro 1.399.437,60; OS27 Euro 518.966,61.

7) Termine di esecuzione dei lavori: 1.095 giorni naturali e consecutivi.

8) Termine ricezione domande partecipazione: ore 17,00 del 20 settembre 2004 presso l'indirizzo di cui sopra.

Le domande dovranno essere corredate dalla documentazione specificata nel Bando Integrato.

Bando inviato a G.U.C.E. in data 30 luglio 2004, a G.U.R.I. in data 03 agosto 2004.

Bando integrale pubblicato su Albo stazione appaltante e su sito Internet: <http://www.italferr.it/gare>.

Il Direttore Affari Legali e Commerciali
Dott. Francesco Ramacciotti

RFI

Rete Ferroviaria Italiana SpA
Direzione Legale - S.O. Legale Milano

ESTRATTO BANDO DI GARA

Si rende noto che, ai sensi della Legge 109/94 e successive modificazioni, è stato inviato per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte il bando di gara a pubblico incanto per il seguente appalto: Gara n. 56/04: Esecuzione di indagini geognostiche in gallerie, su rilevati, ponti e fondazioni ricadenti in varie linee di giurisdizione della Direzione Compartimentale Infrastruttura di Torino.

Importo complessivo dell'appalto, compresi oneri per la sicurezza: Euro 672.493,05

Categoria prevalente OS 21 - classifica III

Oneri per la sicurezza Euro 33.625,00

Lavorazioni di cui si compone l'intervento:

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante il massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, con applicazione dell'art.21 - comma 1 bis della legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni.

Il bando di gara integrale con relativo "Disciplinare di gara" è reperibile presso il Settore Operativo Legale di Via Sacchi 1 - Torino e disponibile sul sito Internet www.rfi.it

Il bando di gara e le richieste di partecipazione non vincolano questa società.

Il Responsabile
Lorenzo Bove

RFI SpA - Gruppo Ferrovie dello Stato - Società con socio unico è soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato SpA a norma dell'art.2497 sexies cod.civ. e del D.L.g.s n 188/2003

La relazione irripetibile nel fascicolo del giudice

ROMA ■ Se per circostanze sopravvenute la «relazione di servizio» della polizia giudiziaria diventa «irripetibile», può essere acquisita al fascicolo per il dibattimento (analogamente a ogni altro verbale che abbia a oggetto atti non ripetibili). La VI sezione penale della Cassazione colma così una «lacuna» nell'applicazione dell'articolo 431, comma 1, lettera b, del Codice di procedura penale relativo agli atti «conoscibili» in giudizio dal giudice.

Finora «la legittimità dell'acquisizione — si legge nella motivazione della sentenza n. 32505, depositata il

26 luglio 2004 — è stata risolta in senso prevalentemente negativo, ma ciò sul presupposto che la relazione di servizio non sia un atto irripetibile perché esiste la possibilità della rinnovazione descrittiva del suo contenuto da parte del verbalizzante».

Il magistrato, infatti, normalmente può convocare in aula l'agente di polizia giudiziaria che ha redatto la relazione di servizio (atto finalizzato alla comunicazione della notizia di reato e diretta a documentare modalità e circostanze della sua acquisizione) perché ne riferisca a voce i contenuti, in contrad-

ditto, e in ossequio al principio di «oralità» del processo penale.

Tuttavia — affermano i giudici di Piazza Cavour — «quando tale possibilità non esiste, come avviene nel caso in cui l'audizione del verbalizzante sia preclusa da cause sopravvenute (per esempio, per morte o irreperibilità), si debbono ritenere legittime l'acquisizione della relazione al fascicolo per il dibattimento e la sua valutazione come fonte di prova da parte del giudice». E ciò può avvenire — chiarisce la Corte — indipendentemente dal consenso delle parti.